

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – nella riunione tenutasi in Roma l'8 maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

I ° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Dr. Lucio MOLINARI, Dr. Antonio PATIERNO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DEL SIG. CAPELLUPO FILIPPO ANTONIO, ARBITRO BENEMERITO DELLA SEZIONE AIA DI CATANZARO, GIÀ PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI CALABRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 3, COMMA 1 C.G.S., 37, COMMA 2, LETT. B), DEL REGOLAMENTO AIA (DI CUI ALLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMITATO NAZIONALE IN DATA 28.1.2003, IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI) E ARTT 1, 2 E 18 DEL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DEI COMITATI REGIONALI – NOTA N. 3096/241PF08-09/SP/BLP DEL 10.12.2008 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 20.3.2009)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Capellupo Filippo Antonio, riduce a mesi 2 di inibizione la sanzione inflittagli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. DEL SIG. GUARDIOLA SALA JOSEP AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 A FAR DATA DAL 22.11.2001 E DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 CON L'ULTERIORE MISURA DI CONTROLLI SENZA PREAVVISO PER LA DURATA DI MESI 4 A DECORRERE DAL TERMINE DELLA SQUALIFICA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Corte d'Appello Federale – Com. Uff. n. 21/C del 9.2.2001)

La C.G.F, dichiara ammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Guardiola Sala Josep, lo accoglie e, per l'effetto, lo assolve dall'incolpazione ascritta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) S.S. VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLACIDRESE/SAPRI ANDATA DELLA FINALE DI COPPA ITALIA DI SERIE "D" 2008/2009 DEL 22.04.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 24.4.2009)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Cagliari). Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II °Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Mario SANINO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Patrizio LEOZAPPA, Dr. Lucio MOLINARI, Dr Antonio PATIERNO-Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

4) RICORSO SIG. ZAMPINO ANDREA, ARBITRO FUORI QUADRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DAL 17.2.2009 FINO AL 9.4.2009 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 23, COMMA 3, LETTERA Q) REGOLAMENTO A.I.A. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 9.4.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Zampino Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE FIORE PASQUALE

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Fiore Pasquale sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Coraggio)

Publicato in Roma l'8 maggio 2009

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Giancarlo Abete)